



LOTTO 1

CAPITOLATO POLIZZA RCT/O

CONTRAENTE:	
Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara	
Via Borgo dei Leoni, 28	
44121 FERRARA (FE)	
CF/PIVA 93076450381	

EFFETTO:	ore 24,00 del 31.05.2019
SCADENZA 1° QUIETANZA	ore 24,00 del 31.05.2020
SCADENZA	ore 24,00 del 31.05.2024

Questo capitolato è stato redatto con l'ausilio di Ariostea Broker S.r.l.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1) DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZA DEL RISCHIO – BUONA FEDE

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

2) ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 del Codice Civile).

3) PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il pagamento della prima annualità dovrà essere effettuato dal Contraente entro 60 giorni dalla decorrenza del contratto, fermo restando che il rischio sarà tenuto in copertura dalle ore 24 della data di effetto del contratto.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla scadenza, intendendosi così elevato il periodo di mora di cui all'art. 1901 del codice civile.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto.

4) REGOLAZIONE PREMIO (NON OPERANTE)

Se il Premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e regolato alla fine del periodo.

A tale scopo, entro 120 gg. dalla data di scadenza annuale dell'Assicurazione, l'Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili nel corso del periodo di osservazione.

Le differenze attive o passive a favore della Società o del Contraente, risultanti dalla regolazione premio, dovranno essere corrisposte dal Contraente o dalla Società entro 60

giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita dalla Società al Contraente entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine di 60 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

5) MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

6) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

7) DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

8) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di invio di disdetta, è tuttavia facoltà del Contraente inviare disdetta per ogni scadenza annuale della polizza tramite lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni della scadenza del singolo periodo assicurativo.

Il Contraente si riserva la facoltà di prorogare unilateralmente il contratto di 180 giorni, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto o per ogni altro giustificato motivo con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata; tale facoltà può essere attivata sia in occasione della scadenza definitiva del contratto sia nel caso di disdetta annuale anticipata.

Per tale periodo di proroga alla Compagnia spetterà una quota premio pro-rata del premio annuale.

9) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

10) FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente polizza è quello ove ha sede il Contraente.

11) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

12) CLAUSOLA BROKER

Il Contraente si affida per la gestione del presente contratto ad Ariostea Broker Srl - Via Zucchini 57/F – 44122 Ferrara.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente da Ariostea Broker Srl.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurata alla Compagnia si intenderà come fatta dall'Assicurata. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurata al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

13) COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

14) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

15) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).

16) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro, regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dall'indennizzo, la Parti possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 180 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

17) PREVALENZA – VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

Le dichiarazioni dell'Assicurato a stampa di polizza si intendono nulle e prive di effetto.

La firma apposta dal contraente su moduli a stampa, vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

18) STATISTICHE SINISTRI

La Società è tenuta a fornire al contraente indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (con indicazione analitica degli importi) e senza seguito con frequenza almeno annuale.

19) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX LEGGE 136/2010 E S.M.E I.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

DEFINIZIONI

CONTRAENTE	Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto: <ul style="list-style-type: none"> • Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara; • gli amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dagli Assicurati;
SOCIETÀ	la Compagnia Assicuratrice, nonché le eventuali coassicuratrici;
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione;
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta alla Società;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne;
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
FRANCHIGIA	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
SCOPERTO	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
DANNO CORPORALE	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
DANNI MATERIALI	ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
MASSIMALE PER SINISTRO	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
ANNUALITÀ ASSICURATIVA	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
RETRIBUZIONE ANNUA LORDA	ai fini del conteggio del premio preventivo: quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni. Si intendono comprese le retribuzioni dei dipendenti in comando funzionale presso altri Enti e/o Società e/o Cooperative.

PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Massimali assicurati

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di:

	PER OGNI SINISTRO	CON IL LIMITE PER PERSONA DANNEGGIATA	E CON IL LIMITE PER DANNI A COSE
RCT	Euro 10.000.000,00=	Euro 10.000.000,00=	Euro 10.000.000,00=
RCO	Euro 10.000.000,00=	Euro 10.000.000,00=	

Retribuzioni annue lorde

€. 11.000.000,00

TASSI LORDI

PREMIO ANNUO LORDO (al netto della regolazione premio) Euro.....

DESCRIZIONE DELLA GARANZIA

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento della propria attività di fatto svolta con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere espletati, anche quelli di carattere amministrativo, sociale, assistenziale.

L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

OGGETTO DELLA GARANZIA

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (rivalsa INAIL o ENPAIA e maggior danno), per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti (anche temporaneamente impiegati presso altri enti/aziende), addetti alle attività per cui è prestata l'assicurazione compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e figure simili (parasubordinati) nonché per gli infortuni "in itinere" come previsto dal D.Lgs n. 38 del 23.02.2000.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL o dall'ENPAIA a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto, sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'INAIL o dall'ENPAIA e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti

2) al sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 626 del 19.09.1994 (e successive modifiche e/o integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluso malattie professionali).

L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l'INAIL o l'ENPAIA esercitasse l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

L'assicurazione si intende operante anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984 n.222.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL o ENPAIA inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL o l'ENPAIA non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato articolo 2049 C.C.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

1. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, delle persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività ed in genere dei responsabili dei sinistri, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei soggetti sopra indicati.

La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatori degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e subconduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione o comunque condotti in uso a qualsiasi titolo.

2. DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata (norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile) ed indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.

3. NOVERO DEI TERZI

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
- b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni quando opera la garanzia R.C.O. di cui all'art.21.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi:

- 1) qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio;
- 2) per danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

4. ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL o ENPAIA

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL o ENPAIA fermo l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

5. ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI (RCO)

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali tassativamente indicate dalle tabelle allegate al D.P.R.

n.1124 del 30/06/1965, o contemplate dal D.P.R. n. 482 09/06/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro.

L'assicurazione vale per le malattie che si manifestino e vengano denunciate durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a fatti colposi posti in essere per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- 1) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- 2) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto;
- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti

ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

- per le malattie professionali che si manifestino 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia , originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatisi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli insediamenti ed uffici dell'Assicurato, ispezione per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o enti similari ai sensi delle vigenti leggi.

6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO RCO

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui al successivo art. 21 solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

7. GESTIONE DELLE VERTENZE E DIFESA PENALE

La Società assume, fino alla loro conclusione, le vertenze del danno in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione mossa contro l'Assicurato entro il limite di un quarto del massimale per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, le spese vengono ripartite fra la Società ed il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

E' facoltà dell'Assicurato/Contraente nominare legali di propria fiducia i quali si affiancheranno a quelli nominati dalla Società per la gestione delle vertenze, la Società non riconosce però le spese incontrate dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

8. BUONA FEDE INAIL o ENPAIA

Si conviene tra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'INAIL o ENPAIA del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo.

9. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

L'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile personale di tutti gli amministratori e dei dipendenti, a qualsiasi ruolo appartenenti, di cui il Contraente si avvale nell'esercizio della sua attività.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo la garanzia comprende altresì l'erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite:

- 1) volontari o associazioni di volontariato;
- 2) obbiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;
- 3) borsisti, tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- 4) partecipanti ai così detti lavori socialmente utili;
- 5) incaricati esterni con contratto libero professionale o di prestazione d'opera;
- 6) lavoratori parasubordinati e da prestatori di lavoro temporaneo di cui alla Legge 196/97;
- 7) collaboratori coordinati e continuativi e gli incarichi a progetto.

Si intende inoltre compresa in garanzia la responsabilità personale delle famiglie alle quali il Contraente assegna minori ai fini assistenziali, di adozione o affido. E' inclusa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni commessi da tirocinanti e degli allievi che frequentano i corsi organizzati o sostenuti in qualsiasi modo del Contraente, non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, per l'attività prestata presso e per conto dello stesso Assicurato.

La presente estensione di garanzia è per danni a terzi e della RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

10. ESTENSIONI DI GARANZIA

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

10.1 COLPA GRAVE

Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere.

10.2 DANNI A COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE

La garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi, a norma degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis del C.C., per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei presidi e nelle strutture del contraente, consegnate o non consegnate; la garanzia è prestata con il limite di risarcimento per evento e per anno assicurativo pari di €. 250.000,00.

10.3 DANNI PER SERVIZI ALL'ESTERNO

RC derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che lo stesso debba erogare fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, compreso il servizio di continuità assistenziale ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o collaboratori stessi.

10.4 GESTIONE MENSE E BAR

RC derivante dalla gestione di mense, bar e spacci all'interno di strutture del Contraente. E' altresì compresa la responsabilità derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili. Resta inteso che qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

10.5 PROPRIETA' E/O GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

RC derivante dalla proprietà e/o gestione, nell'ambito dell'Ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.

10.6 DISINFESTAZIONE

RC derivante dalle operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici.

10.7 DANNI CAGIONATI DA APPARECCHIATURE IN COMODATO

RC per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo.

10.8 PROPRIETA' APPARECCHIATURE CONCESSE IN COMODATO A TERZI

RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo.

10.9 LAVORI DI ORDINARIA E/O STRAORDINARIA MANUTENZIONE

RC per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione o pulizia di locali, giardini, strade, parchi, macchinari, impianti e fabbricati. Nel caso in cui i

lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza (sono compresi i lavori svolti presso comuni o enti vari, anche se svolti da portatori di handicap mentale).

10.10 OFFICINE, FALEGNAMERIE CABINE ELETTRICHE ECC.

RC derivante all'Assicurato dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario del Contraente/Assicurato. Si intende altresì compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi in Italia, purché inerente l'attività dichiarata in polizza.

10.11 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE E STRISCIONI

RC connessa all'esistenza di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni di proprietà, ovunque installati sul territorio nazionale, compresa la relativa manutenzione con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.

10.12 PROPRIETA' E CONDUZIONE FABBRICATI

Responsabilità civile derivante dalla proprietà, dalla conduzione, uso, comodato, prestito, prova, donazione di fabbricati, anche locati a terzi, e relative dipendenze e pertinenze nessuna esclusa né eccettuata (quali ad esempio rustici, cancelli, recinzioni, insegne), parchi, parchi gioco e giardini con le relative attrezzature e alberi anche di alto fusto, a qualunque uso destinati anche se non utilizzati per l'esercizio delle attività assicurate e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, ecc.). La garanzia è estesa anche alla ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché committenza per ristrutturazione, riadattamento, demolizione e costruzione di fabbricati.

10.13 DANNI DA FURTO CON USO DI ATTREZZATURE DELL'ASSICURATO

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per commettere l'azione delittuosa, di attrezzature dell'Assicurato o da lui detenute e/o da lavori eseguiti dallo stesso e/o siano state agevolate da fatti imputabili all'assicurato. La presente estensione di garanzia viene prestata fino a concorrenza della somma di €. 100.000,00= per sinistro.

10.14 DANNI CAUSATI DA NON DIPENDENTI

RC per danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro da persone non dipendenti dell'Assicurato della cui opera comunque lo stesso si avvalga per lo svolgimento delle sue attività.

10.15 PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI PARCHEGGI

RC derivante dalla proprietà e/o conduzione di parcheggi e/o aree di sosta.

10.16 PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI STRADE

Responsabilità civile derivante dalla proprietà e conduzione di strade, ivi compresi i danni derivanti dalla presenza o caduta di neve, ghiaccio, valanghe, slavine, sassi anche se non tempestivamente rimossi. Per quanto riguarda la manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada, situati all'esterno della proprietà del Contraente, alla cui manutenzione provvede il Contraente.

10.17 ALBERI ANCHE AD ALTO FUSTO

Responsabilità civile derivante dalla proprietà, e dalle operazioni di potatura e manutenzione in genere di alberi anche ad alto fusto, siepi e piante girdini in genere.

10.18 PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE, FIERE, CONGRESSI

RC derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere, convegni, congressi fiere, mostre, mercati e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori, effettuate in luoghi all'aperto ed al coperto; sono compresi anche i danni agli arredi; l'assicurazione comprende, in caso di concorsi, seminari, congressi, corsi di formazione professionali e simili, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, oltre all'organizzazione/patrocini/partecipazione, anche la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo.

10.19 PROPRIETÀ, MANUTENZIONE ED USO DI MEZZI E MACCHINE SPECIALI

RC derivante dalla proprietà, manutenzione ed uso di mezzi e macchine speciali (compreso gru, macchine operatrici etc.).

10.20 MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI ECC.

RC derivante dall'esercizio, organizzazione, patrocinio, partecipazione di attività e manifestazioni sportive e ricreative, culturali, politiche, religiose, spettacoli, gite, viaggi e vacanze, anche svolte tramite CRAL o altre Associazioni aventi autonoma personalità giuridica.

10.21 PRELIEVO, TRASPORTO, CONSEGNA MERCI

RC derivante dall'effettuazione di prelievo, trasporto, consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.

10.22 DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione è estesa ai danni a veicoli sotto carico e scarico e/o in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Restano esclusi i danni da furto.

10.23 DANNI A VEICOLI IN SOSTA NELLE AREE DI PERTINENZA DELL'ASSICURATO

RC per i danni (escluso il solo furto) ai veicoli di dipendenti, di amministratori e di terzi in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.

10.24 DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

RC per i danni a cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €. 250.000,00= per sinistro.

10.25 DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

RC per i danni a cose che l'Assicurato detenga o abbia in consegna, custodia e/o possesso qualunque titolo o destinazione. La garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €. 250.000,00= per sinistro.

10.26 IMPEGO MACCHINE SEMOVENTI

RC per i danni da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti, muletti e macchine semoventi che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato;

10.27 SERVIZIO DI VIGILANZA ANCHE CON CANI

RC relativa alla proprietà di cani e al servizio di Guardie armate, vigilanza, caccia e pesca compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.

10.28 DANNI A CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERRANEI

RC per i danni a condutture e impianti sotterranei. Per tale garanzie è previsto un limite massimo di risarcimento di €. 500.000,00= per sinistro.

10.29 DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUE O RIGURGITO DI FOGNE

RC per i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di condutture o tubazioni. Per tale garanzia è previsto un limite massimo di risarcimento di €. 250.000,00 per sinistro.

10.30 DANNI DA CEDIMENTO E/O FRANAMENTO E/O VIBRAZIONI DEL TERRENO

RC per i danni dovuti ad assestamento, cedimento e/o franamento e/o vibrazioni del terreno. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di €. 1.000.000,00.

10.34 INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONI ATTIVITA'

RC per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistri risarcibili a termini di polizza. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di €. 1.500.000,00=.

10.32 APPALTATORI

Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'Assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse

contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze.

10.33 COMMITTENZA VEICOLI

RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art.2049 C.C. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato, nonché si tratti di veicoli noleggiati con o senza autista. La garanzia è estesa ai danni subiti dai trasportati.

10.34 MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE

RC per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, per l'esistenza (in luoghi aperti al pubblico) di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;

10.35 DANNI DA INCENDIO

RC per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute, e i danni derivanti da incendio di fabbricati e relativo contenuto di proprietà e/o in uso dell'Assicurato. La garanzia è prestata con il massimo di Euro 1.500.000,00= per sinistro. Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione si intenderà operante per l'ecedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

10.36 DANNI DA SCAVO, POSA E REINTERRO

RC per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato o commissionati a terzi.

10.37 USO DI ARMI DA FUOCO

RC derivante dall'uso di armi da fuoco utilizzate da dipendenti e non per i fini istituzionali.

10.38 SQUADRE ANTINCENDIO E DI PROTEZIONE CIVILE

RC derivante dall'esercizio dell'attività delle squadre antincendio e di protezione civile organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato e/o da volontari.

10.39 DECRETO LEGGE 81/2008

Ferma restando l'esclusione dei sinistri causati volontariamente dal Contraente, la società conferma che non solleverà eccezioni sulla validità della garanzia qualora venga accertato che il danno sia conseguenza dell'inosservanza o violazione delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori ed in particolare al Decreto Legge 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni).

La garanzia assicurativa viene estesa alla responsabilità civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al Decreto Legge 81/2008. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dal

Contraente, dagli Amministratori, dai Collaboratori, o dai Dipendenti del Contraente stesso.

10.40 DANNI SUBITI DA LAVORATORI TEMPORANEI

L'assicurazione deve ritenersi valida per eventuali danni subiti da Lavoratori temporanei di cui alla Legge 196/97, nel caso in cui l'INAIL o ENPAIA eserciti azione di rivalsa ex art. 1916 Codice Civile, detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

10.41 RIVALSA INAIL, ENPAIA, I.N.P.S. E/O ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI

La Società risponde delle conseguenze dell'azione di surroga/rivalsa che l'INAIL, ENPAIA, l'INPS o altro Istituto Previdenziale intentasse nei confronti dei singoli dipendenti del Contraente per quanto loro personalmente imputabile.

Sono equiparati ai dipendenti gli altri collaboratori la cui responsabilità sia nata in occasione della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

10.42 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia si intende estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture.

La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per sinistro di €. 1.500.000,00=.

10.43 DANNI A COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA, TRASPORTATE, CARICATE O SOLLEVATE

Relativamente ai danni cagionati alle cose che l'Assicurato Contraente detenga o possieda a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate e/o movimentate la presente garanzia è prestata fino a un massimo risarcimento di €. 250.000,00 per sinistro.

10.44 DANNI PER ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Relativamente alla responsabilità civile verso terzi derivante al Contraente e agli assicurati dall'applicazione del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 ss.mm.ii., la garanzia è prestata per perdite patrimoniali cagionate a terzi fino alla concorrenza di €. 250.000,00.

11. ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto (salvo quanto previsto dagli artt. 10.2 e 10.13)
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24.12.1969 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
- d) i danni alla parte delle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono lavori oggetto delle attività;
- e) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori.

12. RISCHI ATOMICI, DANNI DA INQUINAMENTO, DANNI DA ESPLOSIVI

L'assicurazione non comprende i danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; salvo quanto previsto all'Art 10.43 – inquinamento accidentale.
- derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi.

13. ESONERO

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di variazioni, dovendosi far riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società. La garanzia prestata si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto di copertura.

14. ESTENSIONE TERRITORIALE

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

15. FRANCHIGIA (NON OPERANTE)

Il pagamento di ogni indennizzo per danni a cose sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di €. xxxx, qualora le condizioni di polizza non prevedano franchigie e/o scoperti di diversa entità, nel qual caso saranno applicati solo questi ultimi.

Preso atto di quanto sopra, tra le parti si conviene che, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o di minore durata, il Contraente s'impegna a versare alla Compagnia, a titolo di rimborso per franchigia, un importo per ciascun danno a cose liquidato nel periodo maturato pari a €. xxxx, tale rimborso dovrà realizzarsi nel termine massimo previsto dal contratto in ordine al regolamento del premio.

Per i danni liquidati dalla Compagnia con un importo inferiore a €. xxxx, il recupero verrà effettuato in misura pari all'ammontare degli stessi con le stesse modalità sopra indicate.

16. GESTIONE DEI SINISTRI RIENTRANTI IN FRANCHIGIA (NON OPERANTE)

Si conviene che i sinistri rientranti in franchigia saranno gestiti dalla Società, la quale s'impegna a tenere informato il Contraente su tutti gli sviluppi degli stessi, fermo restando che qualora dovesse fondatamente emergere, in sede di richiesta di risarcimento, un valore di danno tale da essere integralmente ricompreso in detto ambito, la gestione del sinistro potrà, su richiesta del Contraente e nell'accordo delle Parti, essere demandata ad esclusiva competenza del Contraente stesso.

La Società ha comunque l'obbligo di acquisire il consenso del Contraente prima di assumere nei confronti dei terzi danneggiati impegni di liquidazione di danni il cui importo sia interamente compreso nella franchigia contrattuale.

Il sopra citato consenso da parte del Contraente deve intendersi tacitamente accordato, se il Contraente stesso non comunica il proprio diniego alla Società in forma scritta entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'informativa da parte della Società. Il tutto con il tramite del Broker incaricato.

Resta inoltre inteso che la Società corrisponderà direttamente ai danneggiati i risarcimenti dovuti, salvo i casi in cui il Contraente abbia richiesto alla Società esclusiva competenza della gestione del sinistro.

La Società si impegna a risarcire ai danneggiati il danno intero al lordo della franchigia sopraindicata.